

**TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE**

Sezione Commerciale

Volontaria Giurisdizione

Nella procedura iscritta al n. r.g. **1951/2022 V.G.**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva di cui all'udienza, letta la relazione depositata telematicamente il 17 giugno 2022 dal \_\_\_\_\_, in qualità di esperto designato ex art. 3 legge n.147/2021, che alla stessa si è riportato all'udienza telematica del 7-6-2021;

esaminati gli atti e decidendo sulle richieste di cui al ricorso proposto da

\_\_\_\_\_ ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. 118/21 convertito dalla legge 147/21,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Premesso :

- che la società \_\_\_\_\_ ha chiesto a questo Giudice delegato la conferma delle misure protettive richieste *erga omnes* in sede di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi per tutta la durata delle trattative e, comunque, fintanto che la procedura risulti non archiviata, <<adottando le ulteriori misure e/o provvedimenti cautelari che l'esperto dovesse ritenere necessari e/o opportuni per assicurare il buon esito delle trattative>>;
- che l'esperto nominato dalla Commissione regionale, \_\_\_\_\_, ha accettato l'incarico il 14.05.2022;
- che il presente ricorso è stato presentato tempestivamente e che allo stesso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 7 c. 2 del D.L. 118/2021;

- che è stata fissata udienza da remoto con decreto emesso entro 10 giorni dal deposito del ricorso stesso;

rilevato :

- che con il decreto di fissazione dell'udienza è stata disposta la notificazione all'esperto e alle parti nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 57/2022 pendente presso questo tribunale (in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui se le misure protettive richieste nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa non riguardano soggetti determinati ma si rivolgono alla generalità dei creditori, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza può essere effettuata ai soli creditori che abbiano promosso azioni esecutive o cautelari o richiesto la dichiarazione di fallimento);

- che con il medesimo decreto è stato altresì disposto il deposito a cura dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 3 della l. 147/21 di un parere scritto in ordine a quanto richiesto dalla ricorrente, deposito effettuato il 17-6-2022;

- che la ricorrente ha dichiarato di non avere attualmente pendente alcuna procedura concordataria, in virtù dell'intervenuta rinuncia al concordato preventivo con atto del 7.02.2022, e della seguente archiviazione della proposta di concordato preventivo disposta dal Tribunale di Lecce in data 8.02.2022;

- che nell'udienza del 7/06/2022, l'esperto ha dato lettura del proprio parere, riservandone il deposito in via telematica, eseguito il 17-6-2022;

- che dall'esame di tale parere emerge motivatamente che sussiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento della società ricorrente e che le misure protettive di cui oggi si chiede la conferma sono strumentali al buon esito delle trattative, le quali potrebbero essere pregiudicate da iniziative individuali dei creditori;

ritenuto:

- che allo stato ricorrono i presupposti per la conferma delle misure protettive già efficaci e che, stante la complessità del piano che dovrà essere predisposto alla luce delle prime analisi dell'esperto, e in assenza di pregiudizi particolari e sproporzionati per i creditori, le stesse possano essere confermate per la durata di 120 giorni,

decorrenti - ex art. 6 co. 1 d.l. cit. - dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto;

visti gli artt. 6 e 7 del D.L. n.118/2021,

## **conferma**

le misure protettive richieste, con la conseguenza che dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività;

dà atto che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.L. n.118/2021 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Lecce, 22 giugno 2022

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Anna Rita Pasca